

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
RESIDENZE UNIVERSITARIE**

Indice

ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO	1
Art. 1 - Requisiti necessari per l'assegnazione del posto alloggio	1
Art. 2 - Modalità di pagamento delle rette.....	1
Art. 3 - Deposito cauzionale	2
UTILIZZO DELL'ALLOGGIO	2
Art. 4 - Regole di comportamento in collettività.....	2
Art. 5 - Danneggiamenti e ammanchi.....	4
Art. 6 - Oneri dell'assegnatario	4
Art. 7 - Compiti della Direzione della Residenza	5
Art. 8 - Accesso all'alloggio di persone non assegnatarie.....	5
Art. 9 - Accesso all'alloggio da parte della Direzione della Residenza	5
Art. 10 - Disponibilità e utilizzo di posti momentaneamente vacanti da parte dell'I.S.U.	6
Art. 11 - Trasferimento d'ufficio ad altro alloggio nella Residenza	6
Art. 12 - Rinuncia al posto alloggio	6
Art. 13 - Modalità di rilascio del posto alloggio.....	7
Art. 14 - Chiusura estiva delle strutture abitative.....	7
Art. 15 - Utilizzo spazi comuni	7
Art. 16 - Assemblea degli ospiti	8
PROVVEDIMENTI E SANZIONI	8
Art. 17 - Provvedimenti	8
Art. 18 - Sanzione pecuniaria	9
Art. 19 - Richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria.....	9
Art. 20 - Utilizzo delle sanzioni pecuniarie	9
Art. 21 - Sospensione temporanea.....	9
Art. 22 - Revoca immediata del posto alloggio	10
Art. 23 - Ricorsi.....	10
Informativa sulla privacy degli ospiti	11

ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

Art. 1 - Requisiti necessari per l'assegnazione del posto alloggio

- 1) Il posto alloggio presso le residenze universitarie dell'I.S.U. (Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) del Politecnico di Milano viene assegnato agli studenti iscritti ai corsi di laurea, corsi di laurea specialistici, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca presso il Politecnico di Milano e che sono in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati in un apposito bando annuale. Nel medesimo bando vengono definiti i termini e le modalità di assegnazione del posto sulla base di un'apposita graduatoria. L'assegnazione dell'alloggio è personale e allo studente ospite è fatto divieto di cederne l'uso, anche temporaneo, ad altri, pena l'immediata revoca del beneficio.
- 2) Al momento dell'ammissione lo studente deve presentarsi all'I.S.U. del Politecnico di Milano – Ufficio Servizi per gli studenti – per il pagamento del deposito cauzionale il cui importo è fissato annualmente nel bando di concorso per l'assegnazione del servizio abitativo.
- 3) Successivamente lo studente deve presentare alla Direzione della Residenza:
 - a) copia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto)
 - b) copia del codice fiscale
 - c) una fotografia formato tessera
 - d) copia del versamento del deposito cauzionale
- 4) Lo studente dovrà inoltre sottoscrivere:
 - a) il “Regolamento generale delle residenze universitarie”
 - b) il “Verbale di consegna sullo stato della stanza assegnata e degli arredi contenuti in essa e negli spazi comuni”. Entro quarantotto ore dall'assegnazione dell'alloggio l'ospite può segnalare in forma scritta alla Direzione della Residenza eventuali non conformità rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna. In tal caso si provvederà alla verifica delle difformità riscontrate e alla modifica del verbale di consegna. Segnalazioni effettuate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.

Gli inadempimenti nella presentazione della documentazione richiesta e la mancata sottoscrizione del verbale di consegna implicano la rinuncia al beneficio per l'intero anno accademico.

Art. 2 - Modalità di pagamento delle rette

- 1) Gli studenti beneficiari di borsa di studio pagano la quota alloggio mediante trattenuta dalla borsa di studio stessa effettuata d'ufficio.
- 2) Gli studenti non beneficiari di borsa di studio pagano la retta alloggio mensilmente in base agli importi stabiliti annualmente dal bando di concorso; la data di pagamento viene comunicata contestualmente al ricevimento del bollettino di pagamento.
- 3) Lo studente è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti effettuati.

- 4) Se il ritardo del pagamento si protrae più di un mese, si procederà alla revoca del posto alloggio.
- 5) In caso di assegnazione dell'alloggio e/o dimissioni dallo stesso nel corso del mese l'importo della retta sarà commisurato ai giorni effettivi di utilizzo.

Art. 3 - Deposito cauzionale

- 1) Lo studente all'atto dell'assegnazione dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo viene indicato nel bando annuale per l'accesso alle strutture abitative, a titolo di risarcimento degli eventuali danni arrecati ai beni, strutture, arredi delle Residenze dell'I.S.U., nonché di addebito per eventuali spese di pulizie straordinarie e/o per sgombero di effetti personali lasciati sia nella camera sia negli spazi comuni.
- 2) La cauzione è rimborsabile, se lo studente ha dato preavviso di almeno 15 giorni, entro 7 giorni dalla restituzione delle chiavi della camera assegnata a seguito della verifica, effettuata dalla direzione della residenza, delle condizioni dell'alloggio (camera assegnata e spazi comuni) e del materiale in dotazione allo studente ospite. Se lo studente non ha dato preavviso o in presenza di danni o ammanchi la cauzione sarà rimborsata nell'importo dovuto o integrata da parte dello studente entro 30 giorni

UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

Art. 4 - Regole di comportamento in collettività

- 1) In una residenza collettiva il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale del gestore, all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, che sole possono garantire la quotidiana convivenza.
- 2) Nell'ambito di tale norma generale, lo studente deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, che sottoscrive per accettazione all'atto dell'ammissione.
- 3) Lo studente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti di Polizia Urbana e di Pubblica sicurezza in quanto applicabili, quelle relative agli obblighi dei conduttori, nonché ogni prescrizione aggiuntiva, rispetto al presente Regolamento, emanata dall'I.S.U.
- 4) Lo studente non può trasferire, neppure temporaneamente, la propria residenza presso la Residenza Universitaria.
- 5) Lo studente è tenuto a:
 - a) utilizzare tutti gli spazi e le attrezzature (in particolare gli spazi e le dotazioni comuni) nel rispetto e d'intesa con gli altri inquilini;
 - b) informare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione; la Direzione dell'I.S.U. potrà sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio fino alla completa guarigione da attestarsi con l'apposito certificato medico;
 - c) esporre avvisi, cartelli, od altro solo negli spazi appositamente riservati;

- d) segnalare tempestivamente alla Direzione della Residenza eventuali guasti o danni delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, nonché degli impianti (con particolare riguardo a tubazioni e rubinetti di acqua, termostati ecc.);
 - e) rispettare le norme igieniche, l'ordine ed il rispetto del decoro, sia nella camera assegnata che negli spazi comuni;
 - f) chiudere a chiave la propria stanza in caso di assenza;
 - g) dare comunicazione per iscritto di assenze che si protraggono oltre i 30 giorni e consegnare alla Direzione della Residenza la chiave della stanza assegnata;
 - h) consentire l'accesso al personale incaricato dell'esecuzione delle pulizie, nonché dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 9;
 - i) usare in maniera appropriata gli apparecchi telefonici presenti, sia nella camera assegnata che negli spazi comuni;
 - j) usare in maniera appropriata gli apparecchi e le attrezzature presenti negli spazi comuni della Residenza;
 - k) provvedere, prima delle chiusure annuali della Residenza universitaria, al riordino personale della stanza, rimuovendo e custodendo i propri effetti personali all'interno degli armadi, ripostigli e/o appositi locali se esistenti ed indicati;
 - l) attenersi ai regolamenti predisposti dall'I.S.U. per l'utilizzo delle infrastrutture didattiche e/o ricreative della Residenza e/o degli specifici servizi attivati all'intero della Residenza.
- 6) Lo studente non può:
- a) tenere sia nelle stanze che negli spazi comuni, armi e sostanze stupefacenti, nonché sostanze nocive o materiali infiammabili;
 - b) tenere animali nei locali della Residenza Universitaria e nelle aree esterne ad essa annesso, con l'eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - c) arrecare disturbo ai consegnatari: in particolare, dopo le ore 24.00 e prima delle ore 8.00 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo e allo studio; nelle restanti ore della giornata l'utilizzazione di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ecc. ed il comportamento generale deve essere tale da non arrecare disturbo alcuno;
 - d) giocare d'azzardo, ovvero partecipare ai giochi d'azzardo;
 - e) collocare materiale ingombrante in modo permanente negli spazi comuni;
 - f) collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;
 - g) gettare nei condotti di scarico di lavabi, latrine ecc..., materiali che possano otturare le tubazioni;
 - h) attuare modifiche o adattamenti nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
 - i) manomettere l'impianto elettrico, di riscaldamento e condizionamento, di rilevatori di pericolo,

- j) asportare o introdurre mobili ed attrezzature di qualunque tipo nei locali comuni e nelle stanze, salvo casi esplicitamente autorizzati;
- k) procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi e di ogni altro elemento esistente nella Residenza;
- l) eseguire o far eseguire interventi di riparazione;
- m) gettare acqua o altri materiali che possano causare danno ai locali, o costituire pericolo per l'incolumità degli assegnatari e dei passanti;
- n) utilizzare stufe o fornelli di qualsiasi tipo al di fuori delle apparecchiature appositamente fornite dall'I.S.U.;
- o) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

Art. 5 - Danneggiamenti e ammanchi

- 1) Per gli interventi più frequenti derivanti da danni e ammanchi, la somma da corrispondere sarà pari ai costi effettivamente sostenuti per la sostituzione del bene danneggiato o mancante o per la riparazione di quest'ultimo.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun studente sarà responsabile in solido con gli altri assegnatari dei danni riscontrati all'interno della camera, e con gli altri assegnatari dei danni riscontrati negli spazi comuni della Residenza.
- 3) Il danno dovrà essere rifuso entro trenta giorni dalla sua notifica. Gli studenti responsabili dovranno effettuare il pagamento presso l'Ufficio Servizi per gli Studenti in base alle indicazioni stabilite di volta in volta. Qualora lo studente non provveda entro il termine di 30 giorni, si applicherà una mora di €25,00. Oltre il sessantesimo giorno l'I.S.U. procederà alla revoca del posto alloggio.
- 4) In caso di smarrimento o di furto del tesserino personale che permette l'ingresso alla Residenza, lo studente deve farne immediata segnalazione alla Direzione della Residenza e contestualmente presentare denuncia alla Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Oneri dell'assegnatario

- 1) Lo studente deve tenere in perfetto ordine la stanza assegnatagli (oggetti ed effetti di sua proprietà), e provvedere alla pulizia giornaliera della stessa.
- 2) Lo studente deve raccogliere i rifiuti della stanza differenziandoli e depositandoli negli appositi contenitori.
- 3) Tutti gli assegnatari prima delle chiusure annuali della Residenza, devono provvedere al riordino della stanza, rimuovendo e custodendo i propri effetti personali all'interno di armadi, ripostigli, magazzini e/o altri locali presenti nella Residenza. L'I.S.U. e la Direzione della Residenza declinano ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali degli studenti.
- 4) Nel caso si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria durante la chiusura estiva (es. imbiancatura della stanza) la Direzione della Residenza ne deve dare preavviso di almeno 30 giorni agli assegnatari, che sono tenuti a rimuovere tutti gli effetti personali depositandoli in spazi appositamente allestiti.
- 5) In caso di dimissioni dall'alloggio lo studente è tenuto, entro 30 giorni, a rimuovere dalla Residenza tutti gli effetti personali; decorso tale termine allo stesso verranno

addebitati i costi di sgombero che verranno detratti dal deposito cauzionale, che in queste circostanze viene rilasciato solo dopo la verifica dell'avvenuto sgombero .

Art. 7 – Compiti della Direzione della Residenza

E' a carico della Direzione della Residenza:

- 1) il servizio di portineria, comprese le ore notturne e i giorni festivi, e la custodia delle chiavi delle stanze.
- 2) il controllo degli accessi e delle presenze finalizzato alla sicurezza nella Residenza.
- 3) la piccola manutenzione degli immobili, impianti e beni mobili.

Art. 8 - Accesso all'alloggio di persone non assegnatarie

- 1) Allo studente è consentito di ospitare nella Residenza e nella stanza a lui assegnata persone estranee in qualità di visitatori, purchè ciò non arrechi danni e disturbo agli altri assegnatari.. Lo studente ospitante deve dare il proprio consenso al personale di portineria.
- 2) E' fatto assoluto divieto di introdurre o far permanere nella Residenza persone estranee dalle ore 24.00 alle ore 8.00; nei casi in cui si preveda il protrarsi dell'ospitalità oltre le ore 24.00 è necessario richiedere un'apposita autorizzazione alla Direzione della Residenza in orario d'ufficio.
- 3) Lo studente sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei ospitati a suo nome e risponderà comunque delle inosservanze al presente regolamento.
- 4) E' fatto obbligo al visitatore di declinare le proprie generalità al personale di portineria della Direzione della Residenza, consegnando un documento di riconoscimento valido che verrà custodito fino al momento in cui terminerà la sua visita.
- 5) Tutti i casi di ricezione di visitatore senza dichiarazione delle generalità al personale di portineria sono considerati atto di sublocazione e sono tassativamente vietati.

Art. 9 - Accesso all'alloggio da parte della Direzione della Residenza

- 1) La Direzione della Residenza è in possesso di una copia delle chiavi di accesso alle stanze.
- 2) L'accesso alle stanze da parte della La Direzione della Residenza può aver luogo:
 - a) alla presenza di almeno uno degli assegnatari:
 - in caso di periodici controlli effettuati durante il periodo di assegnazione;
 - dietro richiesta degli assegnatari stessi o almeno uno di essi;
 - b) anche in assenza degli assegnatari, con preavviso di almeno 24 ore:
 - per sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza, all'inizio e alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla manutenzione;
 - per effettuare controlli od interventi straordinari relativi agli impianti nell'alloggio;
 - c) anche in assenza degli assegnatari senza alcun preavviso:
 - per eseguire interventi o riparazioni con carattere d'urgenza;

- nel caso di prolungata assenza dell'assegnatario o nel caso il posto alloggio risulti indebitamente occupato da persone estranee.

Art. 10 - Disponibilità e utilizzo di posti momentaneamente vacanti da parte dell'I.S.U.

- 1) Lo studente che durante il periodo di assegnazione debba assentarsi dalla Residenza per periodi superiori ai 30 giorni per recarsi presso altra Università italiana o straniera per motivi di studio, o debba assentarsi per stage organizzato dall'Università in luogo non facilmente raggiungibile dalla Residenza, deve segnalare preventivamente (30 giorni di preavviso) all'I.S.U. la durata e le motivazioni dell'assenza e dare le dimissioni temporanee dal posto alloggio.
- 2) L'I.S.U. si riserva di utilizzare gli eventuali posti lasciati vacanti.
- 3) Lo studente è tenuto, almeno quindici giorni prima del suo rientro, a darne comunicazione all'I.S.U. che gli garantirà l'assegnazione di un nuovo alloggio.

Art. 11 - Trasferimento d'ufficio ad altro alloggio nella Residenza

- 1) La Direzione della Residenza può procedere, per documentate esigenze organizzative, funzionali o di servizio, con un preavviso dell'interessato non inferiore ad una settimana, a trasferimenti dello studente assegnatario (ad es. necessità di eseguire interventi tecnici straordinari o con carattere di urgenza, necessità di occupare una stanza doppia con due studenti).
- 2) In casi di particolare gravità, la Direzione della Residenza può procedere al trasferimento d'ufficio anche senza preavviso.
- 3) Lo studente trasferito, ad altro posto alloggio è tenuto a lasciare la camera sottoscrivendo il check out e a consegnare le chiavi.
- 4) Non si effettuano trasferimenti d'alloggio in corso d'anno su richiesta dello studente.

Art. 12 - Rinuncia al posto alloggio

- 1) Lo studente assegnatario può presentare richiesta di rinuncia alla Direzione della Residenza per:
 - rinuncia agli studi
 - trasferimento ad altra sede universitaria
 - servizio militare o civile
 - gravi motivi personali o familiari adeguatamente documentati
- 2) La richiesta, per essere accettata, dovrà comunque pervenire con un preavviso di almeno 15 giorni tramite comunicazione scritta alla Direzione della Residenza che a sua volta lo deve comunicare all'Ufficio Servizi per gli studenti dell'I.S.U. Qualora lo studente non sia in grado di dare tale preavviso è tenuto al pagamento dell'intera mensilità.
- 3) Le rinunce del posto alloggio diverse da quelle sopraindicate dovranno essere presentate per iscritto almeno 30 giorni prima della data di uscita. Nei casi di preavviso inferiori ai 30 giorni allo studente verrà addebitata l'intera mensilità.

Art. 13 - Modalità di rilascio del posto alloggio

- 1) Al momento dell'effettiva dimissione dal collegio lo studente deve tassativamente sottoscrivere l'apposito verbale di consegna (check out) e restituire le chiavi. Tale operazione è svolta con un sopralluogo congiunto assieme a persona indicata dalla Direzione della Residenza nei giorni da lunedì a venerdì in orario d'ufficio .
- 2) Gli eventuali danneggiamenti o ammanchi, rispetto all'assegnazione (check in), saranno addebitati allo studente previa trattenuta dal deposito cauzionale, salvo il risarcimento delle maggiori somme dovute.
- 3) Nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio non ottemperi agli adempimenti richiesti nei punti precedenti verrà trattenuto l'intero importo del deposito cauzionale versato al momento dell'assegnazione.

Art. 14 - Chiusura estiva delle strutture abitative

- 1) Le strutture abitative rimangono chiuse nel periodo estivo dal 1 al 31 agosto. Eventuali variazioni rispetto a tale periodo verranno comunicate tempestivamente agli studenti assegnatari.

Art. 15 - Utilizzo spazi comuni

- 1) L'uso delle cucine e delle lavanderie è riservato esclusivamente agli ospiti delle residenze.
- 2) L'utilizzo di sale studio, sale informatizzate, palestra, biblioteca e spazi per attività culturali, ricreative e sportive si svolge nel rispetto degli appositi regolamenti che ne disciplinano l'accesso, predisposti valutando le richieste espresse dall'assemblea o dai rappresentanti degli studenti.
- 3) Se si riscontrano danni a beni, strutture, arredi nelle parti comuni, nonché in presenza di spese per pulizie straordinarie, nei casi in cui non sia possibile risalire ai responsabili i costi verranno proporzionalmente addebitati all'intera collettività.
- 4) Gli studenti ospiti delle residenze possono organizzare iniziative a carattere ricreativo, previa richiesta scritta almeno sette giorni prima della data di svolgimento, in appositi locali indicati dall'I.S.U.. Sono pertanto vietate le feste in camera, ai piani o in locali diversi da quelli autorizzati dall'Ente. La richiesta deve essere sottoscritta dagli studenti organizzatori e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora dell'iniziativa ed il motivo della stessa; eventuali ospiti esterni partecipanti dovranno segnalare la loro presenza depositando un documento d'identità presso la portineria della residenza. Gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili ed alle attrezzature della residenza e dei locali. Tutte le feste non potranno protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 16 – Assemblea degli ospiti

- 1) Gli ospiti delle residenze dell'I.S.U. esercitano i propri diritti di comunità studentesca tramite l'assemblea che si tiene in ogni singola struttura. La prima assemblea annuale è indetta d'ufficio all'inizio di ciascuno anno accademico. Tutte le successive assemblee sono indette in corso d'anno su richiesta della maggioranza dei rappresentanti degli studenti. Ad ogni seduta, prima dell'inizio dei lavori, i partecipanti devono provvedere alla nomina di un presidente e di un segretario che hanno il compito di stilare il verbale dell'incontro e di farlo pervenire all'I.S.U. e alla gestione della residenza. L'assemblea può discutere le questioni a carattere generale che riguardano l'intera collettività ed elegge i propri rappresentanti, in numero non inferiore a cinque, che saranno gli interlocutori con l'I.S.U. e la Direzione della Residenza nella formulazione di proposte per un migliore funzionamento dei servizi nella residenza e della vita comunitaria. I nominativi dei rappresentanti degli studenti devono essere comunicati agli ospiti mediante affissione nelle apposite bacheche. L'assemblea può procedere in qualsiasi momento alla sostituzione di un proprio rappresentante.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 17 - Provvedimenti

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) revoca del posto alloggio.

Le sanzioni sono comminate dalla Direzione dell'I.S.U. o dal Responsabile dell'U.O. "Servizi per l'alloggio".

- 2) Nel caso di sanzione pecuniaria la Direzione della Residenza o l'I.S.U., consegna un verbale di contestazione con raccomandata a mano presso la Residenza Universitaria o, nel caso di irreperibilità dell'ospite, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all'atto dell'accettazione del posto. L'ospite, entro sette giorni dalla notifica, dovrà provvedere al pagamento della sanzione presso l'I.S.U. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora di € 25,00.
- 3) Nel caso di richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria l'I.S.U., consegna il richiamo scritto con raccomandata a mano presso la Residenza Universitaria dove o, nel caso di irreperibilità dell'ospite, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all'atto dell'accettazione del posto letto. L'ospite, entro venti giorni dalla notifica, dovrà provvedere al pagamento della sanzione presso l'I.S.U. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora di €25,00.
- 4) Nel caso di sospensione temporanea o revoca del posto alloggio la Direzione dell'I.S.U. consegna comunicazione scritta con raccomandata a mano all'ospite interessato.

Art. 18 - Sanzione pecuniaria

- 1) L'I.S.U., a seguito di specifica segnalazione prodotta dalla Direzione della Residenza, potrà applicare una sanzione pecuniaria di €25.00 nei seguenti casi:
 - presenza di animali nelle stanze o negli spazi comuni, con l'eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - presenza di materiale ingombrante (biciclette, brandine, ecc) negli spazi comuni e nelle stanze;
 - presenza sui terrazzi e sui davanzali di oggetti che costituiscono pericolo di incolumità dei passanti;
 - presenze di stufe e fornelli o altro non autorizzato;
 - presenza di alimenti deperibili durante il periodo di chiusura delle strutture;
 - presenza nella stanza di mobili o attrezzature asportati dai luoghi comuni;
 - buste di immondizia fuori dagli appositi contenitori.
- 2) Il ripetersi di una o più delle precedenti infrazioni al Regolamento durante il periodo di permanenza dell'ospite comporta l'applicazione dell'art. 19.

Art. 19 - Richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria

- 1) L'I.S.U., a seguito di specifica segnalazione prodotta dalla Direzione della Residenza, potrà procedere alla notifica di un richiamo scritto, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria di €100,00 nei seguenti casi:
 - negligenza nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati;
 - disturbo agli ospiti e ai vicini. In particolare, dopo le ore 24.00 e prima delle ore 8.00 sono vietati canti, suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo;
 - comportamento non corretto nei confronti del personale della Residenza e degli altri ospiti;
 - ospitalità di estranei nella Residenza al di fuori degli orari consentiti;
 - uso nella stanza assegnata di fornelli elettrici o a gas, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti o autorizzati per iscritto dalla Direzione della Residenza;
 - modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature.

Art. 20 – Utilizzo delle sanzioni pecuniarie

- 1) L'importo delle sanzioni pecuniarie applicate di cui agli Art. 18 e 19 verrà utilizzato per il miglioramento dei servizi e delle attività organizzate all'interno delle Residenze a favore degli studenti ospiti.

Art. 21 - Sospensione temporanea

- 1) A seguito di violazioni reiterate dell'art. 19 l'I.S.U. può procedere all'allontanamento immediato dalla Residenza per un periodo di tempo commisurato alla gravità dei fatti riscontrati.
- 2) L'I.S.U. può altresì procedere all'allontanamento cautelativo dalla Residenza in presenza delle motivazioni previste per la revoca del posto alloggio.

Art. 22 - Revoca immediata del posto alloggio

- 1) Il Commissario Straordinario, sentita la Direzione dell'I.S.U, procede alla revoca immediata del posto alloggio nei seguenti casi:
 - a) detenzioni di armi e di stupefacenti, anche per uso personale, nell'alloggio, nei locali della residenza o negli spazi dell'Università;
 - b) omesso pagamento della retta e mancata liquidazione, a fronte di tre richiami, delle somme dovute per spese e/o sanzioni;
 - c) cessione in uso e/o in sublocazione ad estranei del proprio alloggio, oppure di altro posto alloggio momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente e gratuitamente;
 - d) ricevimento di estranei nella stanza assegnata senza comunicazione alla Direzione della Residenza;
 - e) qualora l'assegnatario risulti aver conseguito il beneficio sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero;
 - f) in caso di gravi violazioni regolamentari nel corso della permanenza dello studente presso la Residenza;
 - g) per comportamenti contrari all'ordine pubblico e alle leggi vigenti;
 - h) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla Residenza;
 - i) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge;
 - j) mancato utilizzo della propria camera per un mese consecutivo in assenza di gravi o comprovati motivi contemplati dall'art. 10 del presente regolamento (malattia dell'ospite e/o dei familiari, servizio di leva, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra città, regione, nazione ecc.);
 - k) violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite in più di un richiamo scritto durante il corso degli studi.
- 2) Nel caso di revoca del posto alloggio lo studente:
 - a) resta escluso dalla possibilità di partecipare alla assegnazione di alloggio nella Residenza Universitaria per i successivi anni accademici;
 - b) non avrà diritto ad alcun rimborso delle rette pagate.

Art. 23 - Ricorsi

- 1) Avverso i provvedimenti, superiori alla sanzione pecuniaria, adottati dal Direttore dell'I.S.U., è ammesso, entro dieci giorni, ricorso al Commissario Straordinario.

Informativa sulla privacy degli ospiti

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui alla legge n. 390/1991. I dati raccolti presso l’interessato dal personale in servizio incaricato sono comunicati, ai sensi della legge 191/1978, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso le Residenze è in funzione un sistema di controllo degli accessi alla Residenza. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del D.L.vo n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il responsabile dell’Unità Operativa Servizi per l’Alloggio dell’I.S.U. Le immagini e le registrazioni possono essere comunicati, dietro formale richiesta, all’Autorità giudiziaria o di polizia.

Con la sottoscrizione dell’atto di accettazione del posto alloggio l’ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell’I.S.U. per le proprie attività istituzionali.